COMUNE DI EMPOLI

Settore V - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Lavori Pubblici Progettazione Infrastrutture e Mobilità

ORDINANZA N. **227 DEL 29/03/2024**

OGGETTO: ORDINANZA PER MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITÀ IN EMPOLI, VIA PIEVANO ROLANDO, NEL TRATTO ANTISTANTE L'EDIFICIO URBANO ACCESSIBILE DAL CIVICO 3 – DIVIETO DI TRANSITO PER INSTALLAZIONE CANTIERE ATTIVITÀ EDILE

VISTO l'articolo 107, comma 5 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 13/01/2023 con cui è stato confermato il conferimento dell'incarico di direzione del Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio";
PRESO ATTO della richiesta formulata in data 20 marzo 2024, registrata con Ns. Prot. n. 21424/2024, volta ad ottenere l'Autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per consentire lo svolgimento di attività edili con realizzazione di un'area confinata di cantiere a ridosso dell'edificio urbano accessibile dal civico 3 di via PIEVANO ROLANDO;
PRESO ATTO che in data 27 marzo 2024, Ns. Prot. n. 22855, è stata registrata la richiesta di emissione dell'Ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione stradale ai fini dell'installazione del cantiere di cui sopra;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici per i cantieri temporanei e mobili, (G.U. n° 226 del 26.09.2002);
VISTI gli art. 1, 6, 7, 21 e 159, del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
VISTO l'art. 31 del D.P.R. 16.12.92 n. 495;
VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione Circondario dell'Empolese-Valdelsa n. 30 del 21/07/2020 con la quale si è stabilito di trasferire a far data dal 01/01/2021 la competenza all'adozione di provvedimenti autorizzativi relativi alla viabilità comunale in capo al Dirigente Settore V – Lavori Pubblici e Patrimonio;
RAVVISATA, pertanto, la propria competenza;

ORDINA

l'adozione, dal giorno **mercoledì 3 aprile 2024 al giorno venerdì 5 aprile 2024**, **compresi**, dei provvedimenti di modifica temporanea della viabilità, di seguito dettagliati:

Via PIEVANO ROLANDO

nel tratto antistante l'edificio urbano accessibile dal civico 3, istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO pedonale e ciclabile** con possibilità di accesso e uscita dall'area di cantiere dei soli veicoli necessari alla concretizzazione dell'attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d'impiego.

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA

Il Titolare dell'istanza e per esso il personale della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori è obbligato a:

a) collocare tutta la segnaletica stradale, compresa quella di preavviso e quella strettamente necessaria per garantire il corretto svolgimento dell'attività in sicurezza;

b) collocare la segnaletica di divieto di transito pedonale e ciclabile con obbligo all'uso del marciapiede posto sul lato opposto di via PIEVANO ROLANDO in corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti all'altezza dell'intersezione con piazza GUIDO GUERRA e via TINTO DA BATTIFOLLE;

c) provvedere a oscurare, e successivamente riattivare, la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

DISPONE

Non dovrà mai essere consentita la sosta di persone e veicoli, di qualsiasi tipo anche necessari alla concretizzazione dell'attività citata in premessa, a ridosso dell'area di cantiere, sulla sede stradale, sulla pista ciclabile e l'adiacente percorso pedonale; al verificarsi di tale evenienza, dovrà essere immediatamente disposto il fermo dell'attività fino al ristabilirsi delle necessarie condizioni di sicurezza.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai soli mezzi in servizio di emergenza e soccorso.

Durante l'accesso e l'uscita dei veicoli dall'area di cantiere, gli autisti dovranno essere assisti nelle operazioni di manovra da parte di personale idoneamente formato (*movieri*) che controllino le possibili interferenze con veicoli e eventuali pedoni in transito a ridosso del cantiere stesso, prevenendo i possibili rischi derivanti attraverso l'interruzione momentanea dell'attività.

Durante tutta l'attività del cantiere le maestranze dovranno utilizzare il massimo grado di vigilanza al fine di individuare e prevenire possibili rischi alla propria e altrui incolumità derivante sia dallo svolgimento delle fasi di lavoro sia da possibili interferenze provenienti dall'esterno del cantiere.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titoli II del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002;
- apposizione della segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto.

La presente ordinanza è emanata ai soli fini viabilistici, rimanendo esclusa ogni altra autorizzazione che i richiedenti e/o esecutori dei lavori e/o committenti, abbiano l'obbligo di chiedere e/o possedere.

Il personale della Ditta incaricata dei lavori è sempre tenuto ad accertare che l'attuazione della presente Ordinanza sia possibile nella situazione oggettiva del luogo e delle circostanze senza compromettere la sicurezza della circolazione sulla sede stradale adiacente.

La presente Ordinanza potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute e motivate esigenze, oppure in conseguenza della non ottemperanza da parte dell'esecutore dell'attività, a quanto prescritto.
In tali casi i soggetti indicati dovranno, a loro cura e spese, adeguarsi prontamente alle nuove disposizioni.

REVOCA

per il periodo di vigenza della presente Ordinanza, qualsiasi altra disposizione in conflitto con quanto si dispone.

CONFERISCE MANDATO

a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.
Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dal mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punito ai sensi del vigente Codice della Strada.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta (*60*) giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana, o in alternativa entro il termine di centoventi (*120*) giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune di Empoli.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 sempre nel termine di sessanta (*60*) giorni, potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Empoli per quindici (*15*) giorni consecutivi.
Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Ing. Roberta SCARDIGLI Dirigente del Settore V– Lavori Pubblici e Patrimonio.
L'accesso agli atti è garantito tramite l'ufficio U.R.P. del Comune di EMPOLI e i singoli Responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.241/90 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Settore
ROBERTA SCARDIGLI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.